CAMERA DEI DEPUTATI N. 1042

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 26 ottobre 1972

Norme perequative a favore degli ex direttori didattici incaricati, ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame non è altro che parte dell'articolo 3 della proposta di legge n. 2573 della IV legislatura. Essa, in data 29 novembre 1967, con il parere favorevole del governo dell'epoca, venne unanimemente approvata dalla I Commissione Affari costituzionali in sede legislativa.

Quella proposta non pervenne ad un concreto esito per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Nella legislatura scorsa lo stesso problema venne proposto da diversi settori politici nell'ambito delle « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati ».

In sede di stesura del testo unificato, che doveva poi diventare la legge 24 maggio 1970, n. 336, il Comitato ristretto stralciò il provvedimento, che ora sottopongo al vostro esame, impegnandosi a risolverlo positivamente quale problema a sé stante, come risulta dagli Atti parlamentari.

Nel riproporlo alla vostra attenzione, è mio vivo desiderio ricordare che non tende a stabilire un privilegio, bensì a sanare una palese, profonda ingiustizia. Per convincervi di tanto mi basta accennare brevemente alle disposizioni legislative che determinarono tale sperequazione, alla quale cerca di ovviare la presente proposta di legge.

Con la legge n. 19 maggio 1950, n. 323, mediante concorso per soli titoli, furono immessi nel ruolo dei direttori didattici gli insegnanti elementari di ruolo, ex combattenti, con all'attivo due anni di incarico nella direzione di una scuola elementare statale.

Rispetto alla legge n. 323 del 1950, la legge 23 maggio 1964, n. 380, determinò due sperequazioni: 1) al concorso speciale dalla stessa previsto non furono ammessi gli insegnanti ex combattenti con all'attivo due anni di incarico direttivo; 2) mediante la iscrizione nella graduatoria permanente dalla stessa legge prevista, furono immessi nel ruolo dei direttori didattici gli insegnanti che in precedenti concorsi direttivi avevano totalizzato una votazione di 100 punti su 150.

Da questo secondo beneficio vennero perciò esclusi tutti coloro che totalizzarono 100 punti su 150 in concorsi espletati dopo la data del 23 maggio 1964.

Alla sperequazione di cui al n. 2 si ovviò mediante la legge 11 novembre 1971, n. 1040, grazie alla quale furono immessi nel ruolo dei direttori didattici i circa 40 elementi interessati.

Per una lunga serie di vicissitudini che sarebbe troppo lungo elencare in questa sede, e malgrado i ripetuti impegni dei governi delle passate legislature, la sperequazione di cui al n. 1 è tuttora non sanata.

Onorevoli colleghi, sono sicuro che coerentemente con i ripetuti impegni assunti nelle passate legislature, vorrete sanare l'aperta ingiustizia che si è venuta a determinare per una serie di imprevedibili circostanze che hanno danneggiato una benemerita categoria, quella dei direttori didattici incaricati, ex combattenti.

Frattanto, considerato il grave disagio in cui si trova la scuola elementare per le 500, circa, direzioni didattiche prive di titolari, gli elementi, aventi titoli per partecipare al concorso cui tende la presente proposta, potrebbero essere chiamati a reggere buona parte delle direzioni didattiche vacanti.

A tal proposito è d'uopo ricordare che già nel 1964, con ordinanza ministeriale numero 13757/30 del 23 settembre 1964, i circoli didattici vacanti vennero affidati agli insegnanti in possesso dei titoli per partecipare al concorso speciale previsto dalla legge 23 maggio 1964, n. 380.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, orfani e vedove di guerra, in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio ad essi riservato.

Detto concorso sarà bandito dal Ministero della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, per un numero di posti non inferiore a 100.

ART. 2.

Qualora il numero dei posti, comunque disponibili all'atto dell'espletamento del concorso, fosse inferiore alle 100 unità, saranno nominati in ruolo i vincitori sino alla copertura dei posti successivamente resisi vacanti.

Coloro che per deficienza di posti liberi non potessero essere nominati in ruolo, avranno diritto ad essere iscritti con precedenza nella graduatoria permanente di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380.